

(N. 2564-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(D I F E S A)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1952

Comunicata alla Presidenza il 29 ottobre 1952

Indennità di volo al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina comandato a compiere voli di servizio.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di cui trattasi tende a stabilire una perequazione per il trattamento, *in volo*, fatto al personale dell'Aeronautica — sprovvisto di indennità fissa mensile di aeronavigazione — ed il personale dell'Esercito e della Marina che debba volare, per ragioni di servizio.

L'estensione del beneficio all'Esercito ed alla Marina è non solo equa, ma ispirata a ragioni psicologiche. Non può ammettersi, infatti, che sullo stesso velivolo, ad esempio, voli personale delle Forze armate di cui una parte goda di indennità e l'altra non ne goda affatto.

L'onere è previsto in totale per lire 3.680.000.

La 5^a Commissione ha dato parere favorevole all'approvazione della nuova norma che prevede indennità singole varianti da lire 400 a lire 2.000 per singolo volo secondo la durata dei voli stessi.

Per la copertura della nuova spesa provvedono i capitoli 43, 51, 52, 59, 76, 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1952-53.

La Commissione unanime, nel dichiararsi favorevole al disegno di legge, ne raccomanda, per le predette ragioni, la approvazione al Senato.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 12 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano modificate dall'articolo 6 della legge 21 aprile 1949, n. 185, riguardanti la concessione di indennità di volo al personale della Aeronautica, sono estese al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina che compia, nell'interesse del servizio, voli comandati dai competenti Enti dell'Esercito e della Marina.

Art. 2.

Alla copertura del maggior onere di complessive lire 3.680.000, derivante dalla presente legge, sarà provveduto a carico e nei limiti degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1952-53 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, per le somme a fianco di ciascuno di essi indicate:

capitolo 43	lire 2.000.000
capitolo 51	» 100.000
capitolo 52	» 40.000
capitolo 59	» 20.000
capitolo 76	» 20.000
capitolo 126	» 1.500.000